

Il giorno 20 maggio 2021 alle ore 17:00 presso la sala parrocchiale di S. Giuseppe sposo, via Bellinzona 6 Bologna si è svolta l'Assemblea straordinaria di

BiblioBologna. Cittadini per le biblioteche, convocata per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione nuovo Statuto

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale la Presidente dell'Associazione Rossella Rinaldi che chiama alle funzioni di Segretaria la socia Monica Verdolini.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti 13 soci e che 7 hanno inviato delega scritta su n. 52 iscritti; pertanto ai sensi dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Dopo una breve introduzione riguardante l'attività svolta durante i mesi della pandemia passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto rispetto alle modifiche obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), nonché alla volontà della Associazione di introdurre a livello statutario nuove regole di organizzazione rispetto al testo dello Statuto attualmente vigente.

Si procede alla lettura, del nuovo statuto – elaborato sulla base delle indicazioni di statuto APS - evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e modifiche necessarie ai sensi del CTS.

La Presidente dà poi lettura puntuale dell'Art. 2 (**Tit. II Scopo – Finalità**) relativo alle attività di carattere generale che l'Associazione potrà svolgere e alle finalità che queste si propongono nel rispetto dei valori civili e sociali che, nella fattispecie, si determinano e si rafforzano attraverso la diffusione della cultura, segnatamente la cultura del libro e della biblioteca, a beneficio dei cittadini.

Riguardo ad altre sezioni statutarie e alle moderate variazioni rilevate rispetto allo Statuto in essere la Presidente segnala all'attenzione alcuni passaggi significativi.

Prima di completare la rassegna di tali passaggi, la Presidente passa la parola alla socia Sassani che manifesta criticità del testo statutario riformato e in prima battuta la necessità di una riscrittura dell'Atto costitutivo dell'Associazione (2011) per via del cambiamento, ritenuto radicale, dell'identità dell'associazione che sarebbe correlato all'ingresso nel RUNTS e all'approvazione dello Statuto riformato. In questa valutazione viene fatto rientrare anche il cambiamento di sede dell'Associazione (2017), cambiamento di cui è stata data regolare notifica all'Ufficio delle Entrate. La socia Sassani rileva l' incongruenza di numerosi articoli rispetto al testo richiamato del D L n. 117 / 2017 (v. **tit. I, art. 1**); durante il suo intervento la stessa richiama altre volte il mancato rispetto di detto D L, oltre a rilevare passaggi oscuri (v. ad esempio **art. 10** sul riconoscimento dello status di socio), contraddittori (v. ad esempio **artt. 15 e 19** in tema di delibera per esclusione dei soci), non opportuni (v. ad esempio **art. 3** in materia di possibilità di svolgimento di attività commerciale e di raccolta fondi; **art. 21**, a proposito dell'elezione del presidente dell'associazione). In estrema sintesi, i passaggi testuali contestati dalla socia riguardano da un lato la mancata aderenza al D L n. 117 / 2017, dall'altro il mancato rispetto, nella formulazione del testo statutario riformato, dell'identità dell'Associazione. E, per questa ultima ragione, la socia chiede ripetutamente l'urgenza di modificare il testo.

Si succedono a questo punto vari interventi, soprattutto da parte delle socie del Consiglio Direttivo. Le osservazioni in parte esprimono accoglienza delle riserve esposte dalla socia Sassani. In altri casi

gli interventi forniscono ulteriori informazioni circostanziate circa i passaggi testuali in stretta connessione con le finalità della normativa riformata e la prospettiva estensiva della normativa stessa.

Il dibattito si prolunga per una decina di minuti. Date le concrete difficoltà di organizzare ulteriori incontri in presenza oppure on line in tempi brevi la Presidente propone di porre in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

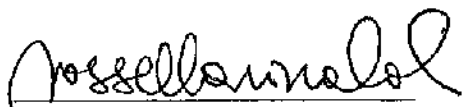
L'assemblea con 16 favorevoli e 4 contrari delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

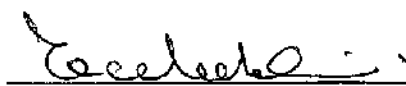
La Presidente e La Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:45.

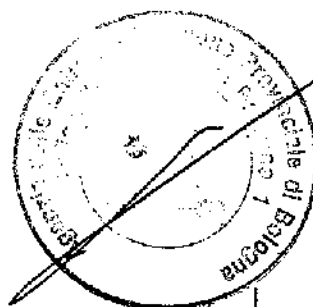
Il Presidente



Il Segretario



10
4668 3
Registrazione di N. _____



26/6/2021

STATUTO

ASSOCIAZIONE BIBLIOBOLOGNA. CITTADINI PER LE BIBLIOTECHE APS

TITOLO I

Denominazione - Sede

ART. 1

É costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori cultura, formazione, tutela dei diritti a carattere volontario e democratico che assume la denominazione **BiblioBologna. Cittadini per le biblioteche APS.**

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

L'Associazione ha la sede legale in Bologna, Piazza Nettuno 3 - CAP 40124 e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

TITOLO II

Scopo – Finalità

ART. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Sono attività prioritarie dell'Associazione dirette agli associati, loro familiari e terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione opera, senza scopo di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, in particolare per :

- sostenere le biblioteche pubbliche come bene comune;
- appoggiare il loro ruolo di facilitatori nell'accesso alla conoscenza, alla formazione e all'acquisizione di nuove competenze;
- rimuovere gli ostacoli culturali, sociali, linguistici, e fisici che impediscono un libero accesso ai servizi e a tutte le forme e agli strumenti di conoscenza;
- promuovere le opportunità e i servizi offerti dalle biblioteche, anche prendendosi cura dei beni e degli spazi, migliorando le relazioni tra queste e i cittadini;

- rafforzare le biblioteche sia attraverso la raccolta di fondi che la donazione di lavoro volontario;
- sostenere lo sviluppo di nuovi progetti;
- appoggiare l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, partecipazione ad eventi, conferenze ed altre manifestazioni coerenti con le finalità dell'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite;
- promuovere relazioni con altri soggetti per consolidare le biblioteche come contenitori plurali di eventi, luoghi di produzione culturale e di socialità.

ART. 3

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

- L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, così come previsto dal D.Lgs. n.117/2017.
- L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO III

Soci

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Per le persone giuridiche e gli enti a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà sottoscrivere una apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.5.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale. La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale. Effettuata l'iscrizione nel libro soci, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'organo di

garanzia dell'Associazione se nominato, in mancanza la decisione sul ricorso è rimessa all'assemblea dei soci.

ART. 7

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- eleggere ed essere eletti, ricorrendone i requisiti, membri degli organi sociali e di garanzia;
- visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 8

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Perdita della qualifica di socio

ART. 9

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 10

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

I provvedimenti dovranno essere resi noti al socio con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso all'organismo di garanzia dell'Associazione, se nominato, in mancanza il ricorso va presentato al Presidente che lo porta all'attenzione della prima assemblea utile che decide nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta la decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

l) da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;

E' organo di garanzia:

- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Assemblee

ART. 14

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'assemblea generale devono essere invitati tutti i soci.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno 15 giorni nel libro soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

ART. 15

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) elezione e revoca del Consiglio Direttivo;

- b) elezione e revoca eventuale del Collegio Sindacale, dell'eventuale Collegio dei Garanti e dell'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario ai sensi della normativa vigente;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito al rigetto e all'esclusione dei soci;
- g) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante posta elettronica o qualsiasi forma di comunicazione, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Le delibere volte a modificare il presente Statuto dovranno essere adottate da un'assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza, personale o a mezzo delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

È ammesso lo svolgimento dell'assemblea da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione eletto dall'assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri

eletti fra gli associati maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile [Cause di ineleggibilità e di decadenza]; il numero dei membri è determinato dall'assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica o qualsiasi forma di comunicazione che permetta di accertare l'avvenuta ricezione della stessa non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti ed a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- i) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci.

È ammesso lo svolgimento del Consiglio Direttivo da remoto, in videoconferenza o teleconferenza, ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, presiede lo stesso nonché l'assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 22

È organo di garanzia e controllo:

- l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti per legge

Art. 22

E' organo di garanzia e controllo:

- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge

Art. 23

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

TITOLO VI**Scioglimento****ART. 24**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Norma finale**ART. 25**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto o dai regolamenti interni, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Firma Presidente

Isella Malol

AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIONE EMILIA ROMAGNA
E - ...
Registrato al N. 4668 del 10 / 3



16/6/2021 12